



Accordo con il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa

A.C. 3943

Dossier n° 469 - Schede di lettura
12 luglio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3943
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 giugno 2016
assegnazione:	5 luglio 2016
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, X Attività Produttive e I Affari Costituzionali
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra Italia e Armenia del 17 ottobre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa intende sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza. L'Accordo, la cui fase negoziale è stata avviata nel 2011 per iniziativa della controparte armena, finalizzato anche ad incidere positivamente per quanto informa indiretta in taluni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, ha anche una valenza stabilizzatrice di un' area di particolare valore strategico e di interesse politico alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione.

Si rammenta che l'Armenia è membro dell'*Euro-Atlantic Partnership Council*, in qualità di stato «partner» dell'Organizzazione del Nord-Atlantico, e che nel 1994 ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo status delle loro forze (PfP SOFA).

Intervenendo presso la 3^a Commissione del Senato durante la discussione generale del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame (A.S. 1661 approvato dall'Assemblea del Senato il 28 giugno 2016) il rappresentante del Governo ha evidenziato l'importanza dell'Accordo, affermando che l'Armenia, pur non avendo accettato l'invito a stipulare un Accordo di associazione con l'Unione europea, ha rafforzato la cooperazione militare con la Nato e partecipa ad alcune significative missioni internazionali, tra cui quella in Libano (UNIFIL) a guida italiana.

La grande attenzione dell'Armenia per il nostro Paese e la profondità del legame tra le reciproche tradizioni culturali è stata sottolineata nel corso della recente missione (aprile 2016) di una delegazione parlamentare a Jerevan - l'onorevole Alli per la Camera dei deputati -, in occasione della commemorazione del 101° anniversario del genocidio, reiterazione della partecipazione dello scorso anno da parte del Presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati italiana. Nella recente occasione è stata ribadita la costante vicinanza del Parlamento italiano e di tutto il Paese al popolo armeno nella delicata congiuntura tanto economica quanto geopolitica attuale. Nel corso di colloqui gli esponenti di entrambi i Paesi hanno concordato sull'esigenza di un rilancio del gruppo di amicizia parlamentare italo-armeno, idoneo a sostenere la crescita dei rapporti istituzionali e, attraverso questi, il rafforzamento delle relazioni commerciali bilaterali.

Riguardo al contenuto l'Accordo italo-armeno in esame si compone di un breve preambolo che richiama la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite e di **11 articoli**.

L'**articolo 1** enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, consistenti nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due paesi.

L'**articolo 2**, paragrafo 1, stabilisce che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che ne indicheranno le linee guida ed i dettagli delle singole attività da svolgere; dispone che il piano di cooperazione annuale venga sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti; prevede che le attività di cooperazione siano organizzate e condotte dai rispettivi Ministeri della difesa; contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Jerevan e a Roma, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi dell'Accordo ora in esame (punto 4). Le **aree**, non esclusive, della cooperazione (paragrafo 2) sono:

- 1) politica di sicurezza e difesa;
- 2) formazione militare-legale;
- 3) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- 4) operazioni umanitarie e di peace-keeping;
- 5) strutture ed equipaggiamenti di unità militari, gestione del personale;
- 6) organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
- 7) formazione nell'ambito dell'organizzazione per la mobilitazione;
- 8) questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- 9) formazione ed addestramento militare;
- 10) sport militare ed altri settori militari di interesse comune.

Le **modalità** della cooperazione bilaterale (paragrafo 3) consistono nelle seguenti attività:

1. scambi di visite di delegazioni civili e militari, nonché di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, e scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;
2. incontri tra rappresentanti autorizzati dalle Parti nel settore della difesa;
3. addestramento del personale e riqualificazione professionale presso gli istituti formativi militari;
4. partecipazione ad esercitazioni militari, nonché a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
5. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa;
6. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Con l'**articolo 3** vengono regolati gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo. Si stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del medesimo, con riferimento alle spese di viaggio, salari, oneri assicurativi ed oneri relativi alle indennità previste dai rispettivi ordinamenti, alle spese mediche ed a quelle per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto (paragrafo 1). Puntuale disposizione sono previste per le cure d'urgenza al paragrafo 2 mentre al paragrafo 3 viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'**articolo 4** riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il **diritto di giurisdizione** allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio (paragrafo 1). Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio (paragrafo 2). Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti arriveranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

La relazione illustrativa che correde l'A.S. 1661 sottolinea, in proposito, che l'Armenia ha abolito la pena di morte dal 2003.

L'**articolo 5** riguarda il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti, salvo il caso in cui tali danni, causati nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio, non siano il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso: in tale ipotesi, infatti, essi dovranno essere risarciti dalla Parte ospitante. Inoltre, entrambe le Parti, se congiuntamente responsabili, rimborseranno, previa intesa, l'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo.

L'**articolo 6** disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare. In particolare il paragrafo 1 prevede la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti i materiali in argomento. Il paragrafo 2 individua le **modalità** attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti, che sono:

- 1) ricerca scientifica, test e progettazione;
- 2) scambi di esperienze in campo tecnico;
- 3) produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalla Parti;
- 4) approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi comuni e produzione ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali in materia di import/export di prodotti ad uso militare;
- 5) supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi per l'avvio della cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare.

Le Parti potranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame. Il paragrafo 3, infine, prevede che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e da contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.

L'**articolo 7**, rubricato **Sicurezza delle informazioni classificate**, disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali, degli atti e delle attività o cose classificati, specificando che essi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e che potranno essere trasferiti solo attraverso i canali governativi approvati dalle Autorità nazionali competenti.

Ai sensi dell'**articolo 8** eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.

L'**articolo 9** prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione, indicando le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo.

Infine, gli **articoli 10 e 11** regolano l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata fino a quando una delle Parti, in qualsiasi momento, non lo denunci, in forma scritta da inoltrare attraverso i canali diplomatici e con effetto a 90 giorni dal ricevimento della notifica e senza pregiudizio, se non diversamente concordato, per i programmi e le attività in corso.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia, fatto a Jerevan Roma il 17 ottobre 2012, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016 (AS 1661), si compone di **cinque articoli**.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3**, comma 1 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4) dell'Accordo (*relativo alle eventuali consultazioni di rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Jerevan e a Roma*) in **euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dal 2016**; tale onere è posto a carico del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze tramite parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In base al comma 2, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 196/2009 destinate alle spese di missione nell'ambito del Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridott, per il medesimo anno e per un importo pari all'ammontare dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12 del dl 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e successive modificazioni. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

L'**articolo 4** contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4).

L'**articolo 5** del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge, oltre che di relazione illustrativa, è corredato di una **relazione tecnica** che quantifica gli oneri imputabili esclusivamente alle spese di viaggio e di missione derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2,

paragrafo 1, punto 4). Richiamando le esperienze acquisite sulla base di analoghi accordi già in vigore, la relazione tecnica analiticamente puntualizza la neutralità finanziaria delle disposizioni riferibili a visite reciproche (art. 2, par. 2, punti 1) e 3)], scambi di esperienze (art. 2, par. 3, punto 2)], scambi di personale di formazione e di studenti delle istituzioni militari (art. 2, par. 3, punti 4 e 5)], partecipazione a corsi, conferenze e seminari e ad esercitazioni militari (art. 2, par. 3, punto 4)], nonché delle disposizioni riguardanti i trattamenti medici d'urgenza (art. 3 par. 2)]. Infine, nella relazione tecnica viene precisato che le previsioni relative alla cooperazione nel campo dell'*import/export* di prodotti aventi scopo militare costituiscono esclusivamente l'elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione di eventuali attività commerciali.

Corredano il provvedimento anche un'Analisi tecnico-normativa (**ATN**) ed un'Analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**).

In particolare l'ATN afferma che poiché l'Accordo in esame attribuisce allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame incide sull'ordinamento penale vigente. Sempre in base all'ATN l'esame parlamentare in base all'art. 80 Cost. si rende necessario poiché l'Accordo costituisce un preciso impegno di carattere politico assunto dal Governo italiano.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.